

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DANTE, BONINO, GULLOTTI, BARBERI SALVATORE, CERRETI ALFONSO

Presentata il 29 novembre 1962

Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ha regolato, come è noto, la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. All'articolo 27 ha previsto una disciplina particolare per la cessione degli alloggi per terremotati costruiti nella città di Messina. Ai sensi di tale articolo, difatti, i suddetti alloggi possono essere ceduti in proprietà anche agli assegnatari non terremotati, con le modalità di riscatto previsto dagli articoli 258 e 259 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente la edilizia popolare.

Tale previsione, limitata alla sola città di Messina, ha determinato una ingiusta discriminazione nei confronti degli alloggi per terremotati, costruiti nei Comuni della provincia.

All'atto della formazione del testo legislativo, non si è avuta una visione completa della situazione del patrimonio edilizio per terremotati e il legislatore non ha tenuto presente che il terremoto del 1908 oltre la città di Messina, ha duramente colpito anche i comuni della provincia, abbattendo numerose case per abitazione, per ripristinare le quali e dare un tetto ai terremotati tutta la Nazione generosamente contribuì.

Tale esclusione non trova alcuna giustificazione, dal momento che le case per terremotati esistenti nei Comuni compresi nella

provincia di Messina, sono state costruite, al pari di quelle della città di Messina, con i fondi ricavati dalle addizionali-terremoto 1908 e che le famiglie occupano le dette case da molti anni 20-25, ed alcuni, anche da oltre versando il corrispettivo.

Accanto a tale ingiusta discriminazione, un altro più grave problema ha fatto sorgere la pubblica amministrazione che interpretando in modo restrittivo l'articolo 27 della legge sopra citata, ha escluso dai benefici del riscatto gli assegnatari di botteghe.

Eppure lo spirito del legislatore, nella emanazione delle particolari norme di cui all'articolo 27, era quello di eliminare ogni interpretazione restrittiva della legge 1 luglio 1955, n. 566, che restituiva agli aventi diritto il riscatto degli immobili per terremotati defraudati dalla legge 21 agosto 1940, n. 1289.

L'interpretazione restrittiva dell'articolo 27 ha portato la pubblica amministrazione a riconoscere il beneficio del riscatto solo a coloro che avevano ottenuto un alloggio abitativo e negarlo a coloro che avevano avuto una bottega anche se essa era stata concessa per abitazione o adattata, con lo stesso consenso della pubblica amministrazione, ad uso promiscuo (bottega ed alloggio). Per togliere di mezzo la possibilità di ogni equivoco, di fronte alle resistenze della pubblica amministrazione, forse inopportunamente gelosa per la conservazione di un patrimonio

graziosamente ricevuto e largamente ripagato dagli assegnatari è opportuno che sia assicurato il riscatto di tutte le botteghe, senza creare posizione di privilegio. Infatti, i fortunati che ebbero l'alloggio abitativo hanno beneficiato del riscatto; i meno favoriti che ebbero la bottega, debbono rimanere esclusi.

A soddisfare le superiori e duplice esigenze di giustizia, ubbidisce la proposta di legge, alla quale è estraneo ogni onere finanziario. Essa anzi, assicura fonti di entrata alla pubblica amministrazione.

Per tali motivi vi chiedo l'approvazione del seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni per il riscatto degli alloggi per terremotati previste dalla legge 1 luglio 1955, n. 556, e dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si applicano anche agli alloggi per terremotati ricadenti nel territorio della provincia di Messina e sono estese, indistintamente, a tutti i locali adibiti a bottega dell'ex gestione patrimoniale del Genio civile di Messina. Si applicano i benefici di cui all'articolo 15, 1° comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231 ».